

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

Posta elettronica: [persomil@persomil.difesa.it](mailto:persomil@persomil.difesa.it)

Posta elettronica certificata: [persomil@postacert.difesa.it](mailto:persomil@postacert.difesa.it)

Allegati: 1

Annessi: //

**OGGETTO:** Rimborso spese di trasferimento e corresponsione delle relative indennità per il raggiungimento del domicilio eletto (art. 23 della L. n. 18 dicembre 1973, n. 836).

A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Riferimento: f. n. M\_D ARM003 REG2021 0010121 in data 27 gennaio 2021 (non a tutti).

Seguito: f.n. DGPM/12^/4^/288137/1^/C-17 in data 30 dicembre 1998.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. E' pervenuta a questa Direzione Generale la richiesta di parere in merito alla possibilità di estendere i benefici di cui all'art. 23 della L. 18 dicembre 1973, n. 836 anche al personale cessato dal servizio a domanda, in possesso dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici. Ciò comporta la necessità di riesaminare la circolare a seguito, con cui sono state fornite indicazioni applicative sull'argomento.
2. Nel merito, si osserva che il succitato art. 23, comma 1 riconosce al personale collocato a riposo che debba trasferirsi dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale, le indennità e i rimborsi previsti agli artt. 18, 19 e 20, nonché l'indennità di prima sistemazione. La funzione dei suddetti benefici è quella di sopperire alle maggiori necessità che incontra il dipendente per lo spostamento dal luogo in cui era obbligato a risiedere per ragioni di servizio verso una nuova residenza. La finalità è, dunque, quella di ristorare gli effettivi disagi derivanti dalla nuova sistemazione e consentire all'interessato di far fronte alle relative spese.
3. Ciò premesso, la risoluzione della problematica posta all'attenzione della scrivente è strettamente connessa al significato da attribuire all'espressione "collocamento a riposo", utilizzata dalla norma.  
Secondo un'interpretazione più restrittiva, adottata dalla giurisprudenza meno recente, il collocamento a riposo per effetto del raggiungimento dei limiti di età avrebbe natura diversa da quello conseguito tramite dimissioni volontarie, in quanto in quest'ultimo caso l'estinzione anticipata del rapporto di impiego avviene a seguito dell'esercizio di una facoltà attribuita al dipendente. Sicché il "vantaggio indennitario" dovrebbe essere riservato unicamente ai destinatari di un provvedimento autoritativo, gravati dalle spese sostenute per rientrare nel domicilio elettivo, diverso da quello dell'ultima sede di servizio.  
Questa tesi applicativa va, tuttavia, riletta alla luce dell'attuale quadro normativo, atteso che l'art. 2229 del D. lgs. n. 66/2010 ha disciplinato una particolare tipologia di cessazione dal servizio prevedendo, ai fini della contrazione organica del personale di cui all'art. 2206-bis, il

collocamento in ausiliaria degli Ufficiali e dei Sottufficiali che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.

Il comma 3, in particolare, ha sancito che tale cessazione dal servizio è equiparata a quella per raggiungimento dei limiti di età, sicché al personale interessato competono, in aggiunta a qualsiasi altro istituto, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che gli sarebbero spettati se fosse rimasto in servizio fino al limite di età. Sulla scorta di tale assimilazione consegua, evidentemente, che alle suddette categorie di personale debbano essere corrisposti anche i benefici di cui al succitato art. 23 della L. n. 836/1973, quale effetto discendente dal collocamento in congedo ai sensi dell'art. 2229 del D.lgs. n. 66/2010.

4. Ciò posto, si ritiene che, secondo una rinnovata valutazione del contesto normativo di riferimento, le indennità e i rimborsi di cui all'art. 23 della L. n. 836/1973 spettino, oltre che al personale cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, anche a quello cessato dal servizio ai sensi dell'art. 2229 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in ragione della completa equiparazione di tale tipologia di cessazione a quella per età.
5. La circolare DGPM/12<sup>4</sup>/288137/1<sup>C</sup>-17 in data 30 dicembre 1998 è, pertanto, abrogata.

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
Brig. Gen. C.C.r.n. Massimo CROCE